

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2012, proposto da:
I.S.A. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.
Carlo Alberto Tessarin, Ivone Cacciavillani, con domicilio legale presso la
segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dagli avv. Vittorio Domenichelli, Lucia De Salvia, Valentino Peterle, con domicilio
eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale n. 89 del 20/6/2012, di approvazione
del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno,
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 27 giugno all'11 luglio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Marco
Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse.

Infatti l'interesse di parte ricorrente, quale gestore di un esercizio ricettivo è quello, sussistente nel caso di specie, di contestare l'introduzione di un'imposta che comporta per il cliente un costo aggiuntivo del servizio turistico offerto.

2. Parte ricorrente lamenta violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di coordinamento del principio dell'autonomia impositiva dei comuni col divieto di turbativa della concorrenza con trattamenti tributari differenziati di attività d'impresa legate a territori strettamente omogenei; incompetenza funzionale del comune per sublimazione costituzionale.

La doglianza è infondata.

Infatti la competenza comunale è prevista dalla legge, la quale ha previsto un tetto massimo d'imposta di 5 Euro per notte, proprio con l'obbiettivo di evitare le discriminazioni e distorsioni lamentate.

3. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 4 comma 1 del d. lgs. n° 23 del 2011 e degli artt. 23 e 53 della Costituzione. In particolare lamenta che il regolamento approvato dal consiglio comunale fissa l'imposta in Euro 1,20 a pernottamento per tutte le strutture ricettive alberghiere ed in Euro 0,80 per tutte le altre strutture, senza alcuna gradualità in proporzione al prezzo.

La doglianza è infondata (per conclusioni analoghe sul punto TAR Toscana I n° 1808 del 2011 e TAR Veneto III n° 653 del 2012).

Il criterio adottato dal Comune di Chioggia, ovvero il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva, è comunque, sulla base della normalità dei casi, proporzionale al prezzo.

La tipologia della struttura ricettiva dipende infatti dalla tipologia dei servizi offerti e in relazione ai servizi offerti viene determinato il prezzo.

Tale criterio può anche contribuire allo snellimento della procedura di riscossione.

Il legislatore (D. Lgs. n° 23 del 2011) impone una gradualità proporzionale al prezzo e fissa un importo massimo dell'imposta, ma non articola l'ammontare dell'imposta in relazione a fasce di prezzo.

Ne consegue che le determinazioni assunte al riguardo dal Comune di Chioggia sono rispettose della legge.

4. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 4 comma 1 del d. lgs. n° 23 del 2011, secondo cui l'imposta di soggiorno deve finanziare interventi di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La doglianza è infondata.

Infatti la finalizzazione di cui sopra è stabilita dal regolamento (art. 1 comma 2) approvato dal comune di Chioggia con delibera consiliare n° 89 del 20 Giugno 2012.

Né parte ricorrente ha prodotto risultanze di bilancio che possano eventualmente smentire le sopra richiamate previsioni regolamentari, ai fini della dimostrazione di un eventuale profilo di eccesso di potere.

5. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 3 della legge n° 212 del 2000, dell'art. 2 comma 1 lettera c) della legge n° 42 del 2009 e dell'art. 5 comma 2 del regolamento comunale generale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti col contribuente.

Parte ricorrente lamenta in particolare che è violato il principio di irretroattività, con riferimento alla circostanza che l'imposta viene applicata dal 1 Luglio 2012 anche ai turisti che abbiano acquistato il soggiorno in data anteriore.

La doglianza è infondata.

Infatti con la delibera consiliare n° 89 del 20 Giugno 2012 è stata prevista l'applicazione del tributo dal 1 Luglio 2012, dunque successivamente alla data di esecutività della delibera consiliare di istituzione del tributo.

Ne consegue che il comune di Chioggia non ha disposto retroattivamente l'applicazione dell'imposta di soggiorno e che sotto tale profilo non si pone un problema di costituzionalità dell'imposta.

Il collegio si richiama inoltre alle conclusioni sul punto affermate con la sentenza del TAR Veneto III n° 653 del 2012, evidenziando altresì che la delibera consiliare n° 89 del 20 giugno 2012 è stata adottata prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 (31 Ottobre 2012 ai sensi del D.M. 2 Agosto 2012).

È rimasto dunque rispettato il sedicesimo comma dell'art. 53 della legge n° 388 del 2000, così come modificato dall'ottavo comma dell'art. 27 della legge n° 448 del 2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Né sussiste contrasto con il secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge n° 212 del 2000, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Infatti il sedicesimo comma dell'art. 53 della legge n° 388 del 2000, così come modificato dall'ottavo comma dell'art. 27 della legge n° 448 del 2001, deroga al sopra richiamato secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge n° 212

del 2000, stabilendo che i regolamenti comunali sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento.

Non sussiste nemmeno contrasto con il secondo comma dell'art. 3 della legge n° 212 del 2000, secondo cui in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Infatti le scadenze previste dal regolamento sull'imposta di soggiorno possono e devono essere lette in modo conforme al secondo comma dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente, nel senso che ove la scadenza intervenga prima di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento (1 Luglio 2012), la relativa scadenza si deve intendere prorogata al sessantesimo giorno decorrente dal 1 Luglio 2012.

Il collegio osserva inoltre che il citato secondo comma dell'art. 3 dello statuto del contribuente attiene alla scadenza di adempimenti e non invece alla decorrenza del periodo d'imposta.

6. Parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 4 comma 3 del d. lgs. n° 23 del 2011, dell'art. 52 comma 1 del d. lgs. n° 446 del 1997 e dell'art. 23 della Costituzione.

Lamenta in particolare che i gestori delle strutture ricettive siano stati resi responsabili degli obblighi tributari.

La doglianza è infondata.

Ai gestori delle strutture ricettive possono essere riferiti gli obblighi strumentali, tra cui gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6 del regolamento impugnato.

La potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 4 del D. Lgs. n° 23 del 2011 include necessariamente la disciplina degli obblighi strumentali che si

rendono necessari in relazione alla riscossione dell'imposta che sia il più possibile facile.

Il parametro che individua i gestori delle strutture ricettive quali titolari di obblighi ausiliari ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno è semplice e logico e dunque non censurabile.

Tale logicità si ricava anche dalla circostanza che tali compiti ausiliari dei gestori delle strutture ricettive sono di supporto agli ospiti alloggiati in relazione ad un necessario adempimento degli ospiti connesso all'alloggio nella struttura e dunque rientrano nel complesso di attività che il gestore compie per alloggiare l'ospite.

Tale attività è il frutto di una libera scelta del gestore, non è imposta.

I gestori delle strutture ricettive sono sanzionabili, nel caso di inosservanza degli obblighi strumentali ad essi imposti, sulla base del secondo comma dell'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, secondo cui per le violazioni delle disposizioni del regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. n° 267 del 2000.

Il collegio fa presente che gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma semplicemente dell'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno, (art. 6 del regolamento comunale).

L'obbligo di versamento dell'imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste dunque nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato (così TAR Veneto III n° 653 del 2012) ed anche tale obbligo di versamento, come gli altri obblighi accessori, è sanzionato, in caso di

inadempimento, dal secondo comma dell'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Invece il soggetto passivo del tributo è l'ospite alloggiato ed è a questo, e non al gestore della struttura ricettiva, che è riferita la sanzione di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, secondo cui per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n° 471 del 1997.

Parte ricorrente incorre pertanto in un equivoco ove asserisce che il gestore della struttura ricettiva è sanzionato anche ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n° 471 del 1997.

Il ricorso è pertanto infondato.

Il collegio osserva infine che non sussistono nel caso di specie i motivi per i quali, con sentenza n° 653 del 2012, era stato annullato parzialmente il regolamento dell'imposta di soggiorno adottato dal comune di Padova.

La novità delle questioni consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.